

DIRETTIVA (UE) 2017/2096 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2017****recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1º luglio 2003.
- (2) L'allegato II della medesima direttiva elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Tale allegato deve essere periodicamente modificato onde tener conto del progresso tecnico e scientifico, e le esenzioni 2. c), 3 e 5 relative all'uso del piombo devono essere riesaminate.
- (3) Una valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che l'uso del piombo resta inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall'esenzione 2 c). Le informazioni più recenti suggeriscono tuttavia che i sostituti del piombo potrebbero essere disponibili prossimamente per tali materiali e componenti. Per taluni materiali e componenti i sostituti del piombo dovrebbero essere disponibili prima di altri ed è pertanto opportuno scindere l'esenzione 2 c) in due sottovoci con date di riesame diverse, a seconda del progresso nello sviluppo di tali sostituti.
- (4) La valutazione del progresso tecnico e scientifico ha altresì dimostrato che l'uso del piombo resta inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall'esenzione 3. I sostituti possibili esistono ma devono essere ulteriormente sviluppati. È quindi opportuno fissare una nuova data per il riesame di tale esenzione, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti.
- (5) Infine, la valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che per taluni materiali e componenti interessati dall'esenzione 5 esistono già le alternative al piombo ma che queste non sono ancora utilizzabili in tutti i veicoli interessati dall'esenzione. Per gli altri materiali e componenti interessati dall'esenzione 5, l'uso di piombo resta inevitabile. È pertanto opportuno separare tale esenzione in due sottovoci. Per i materiali e i componenti per i quali esistono alternative, si dovrebbe fissare una data di scadenza dell'esenzione che offra il tempo necessario a garantire che l'uso del piombo sia evitabile in tutti i veicoli interessati. Per quanto riguarda l'esenzione relativa ai materiali e ai componenti per i quali l'uso di piombo resta inevitabile, si dovrebbe fissare una nuova data per il riesame, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.⁽²⁾ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.